Corte d'Appello di Milano

SEZIONE 01

R.G:

All'udienza collegiale del giorno **24/06/2014** ore **12:00**

PRESIDENTE Dr. MARESCOTTI BALDO

Giudice/Consigliere Dr. BOITI ROSELLA

Giudice/Consigliere Dr. VIGORELLI ALBERTO MASSIMO

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della causa al G.R. Dr. .....

Il G.R. Dr. .....

N. /2014 Sen.

N. /2014 Rep.

N. F.N.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

(c) Copyright Antares Srl

Attore principale

Avv. FABIANI FRANCO

Convenuto principale BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

N. . G.A.

Per l'appellante / gli appellanti è comparso l'Avv. Giorgio Zaghini in sostituzione dell'Avv. Fabiocci

Per l'appellato / ~~gli appellati~~ è comparso l'Avv. _____ in sostituzione dell'Avv. _____

(c) Copyright Antares Srl

- ❑ I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, che siglati dal Presidente costituiscono parte integrante del presente verbale.
- ❑ Il procuratore della parte appellante precisa come da atto d'appello.
- ❑ Il procuratore della parte appellata precisa come da comparsa di costituzione e risposta.

Gli avvocati discutono oralmente la causa

LA CORTE

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione, di cui darà lettura ad ore 13.10.

IL PRESIDENTE

Successivamente ad ore 13.10 il Collegio, come su composto, rientra dalla camera di consiglio, ed alla presenza delle parti da lettura del dispositivo e della motivazione della Sentenza che si allega al presente verbale.

IL CANCELLIERE
dott.ssa Antonella PALAMARA

IL PRESIDENTE

N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Baldo Marescotti — Presidente
dr. Rosella Boiti — Consigliere
dr. Alberto Vigorelli — Consigliere rel est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. promossa in grado d'appello con citazione notificata in data:

DA

, con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO elettivamente domiciliato in VIA ALBERTOLLI n. 9 COMO presso il difensore avv. FABIANI FRANCO

(c) Copyright Antares Srl

APPELLANTE

CONTRO

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in 20122 MILANO presso il difensore avv.

APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

ritenuto di decidere, come da verbale d'udienza del 24/6/2014 , ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc;

ascoltati all'udienza i Procuratori delle parti che hanno ribadito le loro rispettive conclusioni ed illustrato oralmente i rispettivi argomenti;

premesso che con sentenza n. resa il 6 novembre 2012 e pubblicata il 26 novembre 2012 il Tribunale di Como, decidendo sulle domande proposte dall'attrice statuiva nei seguenti termini: 1) accerta l'illegittima applicazione al conto corrente n. oggetto di causa della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sino al 30.6.2000, e di spese e commissioni di massimo scoperto non specificamente pattuiti per iscritto, per l'effetto, condanna Banco di Desio e della Brianza spa a pagare a ,

a titolo di restituzione degli importi illegittimamente addebitati sul c/c n. la somma di euro 5.503,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 2) condanna Banco di Desio e della Brianza spa a pagare a , a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dall'attrice, con distrazione a favore del legale antistatario avv. Franco Fabiani, l'importo di curo 2.610,00 di cui euro 510,00 per spese, oltre tributi e contributi come per legge; 3) condanna Banco di Desio e della Brianza spa a pagare a ., a titolo di rimborso delle spese tecniche sostenute dall'attrice, con distrazione a favore del legale antistatario avv. Franco ranco Fabiani, l'importo di curo 1.626,52, oltre accessori di legge, oltre interessi dal 19.9.2010 al saldo; 4) pone le spese di ctu del presente giudizio definitivamente a carcio di Bnaco di Desio e della Brianza S.p.A..

Rilevato che l'appellante, a censura di questa decisione, ha dedotto: 1) che il Tribunale, dopo aver correttamente rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in ordine alla restituzione degli interessi maturati dal 31/3/1994 al 27/6/1998, erroneamente condannava la banca a restituire la somma relativa agli interessi anatocistici maturati dal 27/6/1998 al 1/7/2000, come se avesse accolto la su indicata eccezione; 2) che il Tribunale erroneamente dichiarava lecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla banca convenuta dopo che la stessa aveva iniziato a capitalizzare trimestralmente anche gli interessi attivi (dal 30/6/2000), nonostante non fosse stata provata alcuna rinegoziazione; 3) che il Tribunale, per i motivi di cui sopra, doveva condannare la banca convenuta a pagare l'importo di € 29.582,49, pari alla differenza tra € 35.085,53 - interessi anatocistici senza capitalizzazione alcuna e CMS dal secondo trimestre 1994 al secondo trimestre 2002 - (pag. 11 CTU), ed € 5.503,04 somma a cui la banca era stata condannata in primo grado - di cui € 4.976,35 relativi agli interessi anatocistici senza capitalizzazione alcuna e CMS dal 27/6/1998 al 1/7/2000 (Cfr. pag. 11 CTU) ed € 526,69 relativi alle spese fisse di chiusura periodica (allegato 38 fasc. primo grado attore).

(c) Copyright Antares Srl

Rilevato che l'appellata, costituendosi in questo grado, ha resistito al gravame e impugnato in via incidentale la sentenza deducendo: 1) l'errore del Tribunale laddove ha fatto decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e non invece dai singoli versamenti; 2) l'errore del Tribunale nel non riconoscere la capitalizzazione annuale degl'interessi in luogo di quella trimestrale, con riferimento agli interessi capitalizzati trimestralmente sino al 30/6/2000, 3) che il Tribunale, per i motivi di cui sopra, avrebbe dovuto ridurre l'importo oggetto di condanna di primo grado da € 5.503,04 ad € 4.488,79 (€ 3.962,10 + € 526,69).

considerato, nel merito dell'impugnazione principale, che:

a) la doglianza relativa all'errore in cui è incorso il primo giudice nell'estrarre dallo schema predisposto dal CTU la soluzione pertinente alle premesse adottate è fondata. Dato che il primo giudice ha correttamente escluso la prescrizione (questa decorrendo dalla chiusura del conto e non essendo quindi maturata sulle somme chieste in ripetizione), la somma dovuta è pari a € 35.085,53 coincidente con la soluzione proposta dal ctu (Cfr. pag. 11 CTU), con decorrenza pertanto dal 1994 e cessazione al 2002, anziché al 30/6/2000 per effetto dell'accoglimento del motivo seguente sub b).

b) È fondato anche il motivo con il quale l'appellante si duole che il giudice abbia riconosciuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorre dal 30/6/2000 per effetto della

delibera CICR. Infatti, per potersi applicare la capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocità occorre in ogni caso la rinegoziazione tra le parti di questo punto del contratto, con apposita clausola sottoscritta. La mancanza di pattuizione sul punto esclude che siano dovuti gl'interessi anatocistici anche dopo il 2000 fino alla chiusura del conto.

c) Per effetto dell'accoglimento dei due motivi sub a) e sub b), in parziale riforma della sentenza, la banca va condannata a corrispondere a la somma di € 29.582,49.

Considerato, nel merito dell'impugnazione incidentale della Banca che:

a) la doglianza relativa al mancato accoglimento in primo grado dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento agli addebiti anteriori al 27/6/1998 è infondata. Infatti, questa corte aderisce all'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui le rimesse solutorie provano che i versamenti costituiscono i pagamenti dai quali fare decorrere il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione e che in mancanza delle stesse rimesse solutorie il termine di prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (Cass. 24418/2010). Pertanto, poiché parte convenuta appellata non ha neppure allegato e tantomeno provato la natura solutoria delle rimesse del correntista, l'azione di ripetizione con riferimento agli addebiti anteriori al 27/6/1998 non si è prescritta, posto che il conto è stato chiuso il 4/10/2002.

(c) Copyright Antares Srl

b) Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento degli interessi su base annua invece che trimestrale è infondata. Il collegio aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha affermato il principio secondo cui, essendo nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi ex art. 1283 C.C., nessuna capitalizzazione annuale può essere riconosciuta (*È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione* (Sez. Un. Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

Ritenuto che le spese del presente grado devono seguire la soccombenza del tutto prevalente in capo all'appellata, vengono liquidate - sulla scorta dei criteri di cui al DM 55/2014 ed in considerazione della entità e natura delle questioni trattate - in favore di , come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o

assorbita, così decide:

in parziale riforma della sentenza gravata condanna Banco di Desio e della Brianza spa al pagamento, in favore di ., della somma di € 29.582,49 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

conferma nel resto la sentenza gravata;

condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 6.615,00 ex DM n. 55/2014 oltre agli accessori di legge.

(c) Copyright Antares Srl

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte il giorno 24/6/2014

Il Consigliere Relatore
Dott. Alberto Massimo Vigorelli

Il Presidente
dott. Baldo Marescotti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Concetta SERIO

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE
Oggi
24 GIU. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Concetta SERIO